

# Che cos'è la revisione contabile e a cosa serve

Si definisce revisione contabile il complesso di attività e procedure che portano un soggetto, il revisore contabile, a formarsi un'opinione su un bilancio di esercizio o consolidato, e ad esporre tale opinione in un documento che chiameremo **Giudizio**, o **Relazione di revisione**.

# Il Revisore

- Il revisore contabile è il soggetto che, a qualunque titolo, effettua una revisione
- Più nello specifico, il revisore legale è il revisore iscritto al Registro dei revisori legali tenuto, oggi, dal MEF. Tale registro è previsto in origine dal D.Lgs 88, e oggi, col nome di Registro dei revisori legali, dal Dlgs 39/2010

# LA RELAZIONE

- tale documento non si chiama (meglio: non si chiama più) **relazione di certificazione, come magari avrete sentito**, perché in realtà non certifica i dati di bilancio, ma di fatto afferma, nel caso sia positivo, che il bilancio assoggettato a revisione non è viziato da **errori significativi**

- la revisione consiste in una analisi approfondita del bilancio di esercizio, ivi compresa la nota integrativa che del bilancio fa parte, e prevede anche che si dia un giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione, che del bilancio non fa parte, ma ne rappresenta un allegato necessario (salvo il caso di bilancio redatto in forma abbreviata)

# Revisione legale e revisione volontaria

- Revisione volontaria:  
per conoscere lo stato dei propri conti  
perché si desidera ricevere un contributo  
per una “due diligence”
- Revisione legale  
perché prevista dalla legge, come obbligatoria.

# Le norme che disciplinano la revisione

- Legge 1936 del 1939
- D.P.R. 136/75, articolo 1
- D.Lgs 58 del 1998 (T.U.F.) articoli da 155 a 165 bis
- Art. 2409 bis e 2409 ter (ora abrogato)
- D.lgs 39 del 2010

# Legge 1966 del 1939

- Disciplina le “società fiduciarie e di revisione”, che devono essere autorizzate dal ministero dell’Industria, praticamente in vigore fino al D.lgs 88 del 1998, che istituisce il registro dei revisori contabili

# D.P.R. 136 del 1975

- Revisione e “certificazione” del bilancio delle società quotate in borsa, oggi sostituito dal Testo Unico di Finanza, D.lgs 58 del 1998

# Revisione legale nelle società non quotate

- Articolo 2409 bis e 2409 ter del Codice civile
- D.lgs 39 del 2010

# Articolo 2409 bis

- **Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

# Per le s.r.l. vige l'articolo 2477

- L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo <sup>(2)</sup>.
- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni <sup>(3)</sup>.
- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
  - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  - c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis <sup>(4)</sup>.
- L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

# Articolo 2435 bis (bilancio abbreviato)

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità

# Art. 2409 ter (non più vigente)

- L'articolo che così recitava: *"Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:*
  - a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;*
  - b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;*
  - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.*

*La relazione comprende:*

  - a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;*
  - b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;*
  - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*
  - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*
  - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.*

*Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.*

# D.Lgs 39 del 2010

- Articolo 11
- 1. La revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) e *d*), può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale.
- 3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

# D.Lgs 39 del 2010

- Articolo 14
- Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
- *a)* esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- *b)* verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
- 2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:
- *a)* un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- *b)* una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- *c)* un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- *d)* eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- *e)* un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

# Portata dell'art. 14

- Si fa riferimento anche per le società non quotate ai principi di revisione, mentre l'art. 2409 ter dettava autonomamente, ma in maniera estremamente schematica, i tempi e le modalità di revisione.
- A titolo di esempio, sparisce il riferimento alle verifiche trimestrali. Ciò non significa che il revisore si presenta in azienda 20 giorni prima dell'assemblea, perché anche i principi di revisione distinguono una fase "interim" e una fase "final"

# I principi di revisione

- Si distinguono in nazionali e internazionali
- I principi di revisione nazionali sono emanati attualmente dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili
- I principi internazionali (IAS/IFRS, International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) sono elaborati da un organismo internazionale, nel tentativo di uniformare le procedure di revisione.
- Siamo in attesa dei principi adottati dalla commissione Europea

# Cosa dicono i principi di revisione

- Disciplinano lo svolgimento dell'attività di revisione, ripercorrendo sostanzialmente la prassi formatasi nel corso degli anni.

# Come si fa la revisione

- Conoscenza dell'azienda
- Pianificazione della revisione
- Esecuzione della revisione
- Giudizio finale

# Conoscenza dell'azienda

- Cosa fa
- Come lo fa
- Quali sono le procedure
- Quali sono i rischi cui è sottoposta
  - Rischio intrinseco o inherent risk (IR)
  - Rischio di controllo o control risk (CR)

# Pianificazione della revisione

- In base al rischio di revisione, o Audit Risk (AR)
- In base alla significatività
- Verifiche di controllo interno
- Verifiche di dettaglio
- Conferme esterne
- Analisi comparative

- Il rischio di revisione è il rischio di rilasciare un giudizio positivo su un bilancio affetto da errori significativi (o, corrispondentemente, di non rilasciare un giudizio positivo su un bilancio NON affetto da errori significativi)
- A questo punto dobbiamo determinare
  - Entità del rischio
  - Quale sia l'ammontare del rischio significativo

- Il rischio di revisione, o Audit Risk, è il prodotto di tre fattori:
  - Il rischio intrinseco (IR)
  - Il rischio di controllo (CR)
  - Il rischio di individuazione (DR)

- Il rischio intrinseco ( o inherent risk) esiste indipendentemente dall'azienda o dal revisore, è connesso a fattori macroeconomici, politici, ambientali
- Il rischio di controllo è il rischio che le procedure interne all'azienda non riescano ad evidenziare un errore casuale o volontario nelle procedure
- Il rischio di individuazione, o detection risk, è il rischio che le procedure di revisione non individuino un errore significativo

- I primi due rischi (IR e CR) sono indipendenti dal revisore, ma vanno da questi stimati: spesso al rischio inerente si assegna il valore massimo, pari a 1 (o 100%).

- Il rischio di controllo va testato dal revisore, nel senso che, una volta individuate le procedure, si effettua un controllo a campione al fine di verificare che esse siano sempre rispettate. Dalle risultanze di questo controllo, il revisore determina il CR. Ove non riscontrasse alcun errore, assegna comunque un “rischio tollerabile”

- I tre rischi determinano il rischio di revisione complessivo, o Audit Risk (AR) secondo la seguente formula:
- $AR = IR \times CR \times DR$
- IR è pari a 1, per prassi
- CR lo abbiamo definito con i controlli interni
- AR è un rischio che stabiliamo noi di correre, ad esempio il 5%

- Avendo quindi tre rischi noti, possiamo ricavare il rischio di individuazione, del quale terremo conto nell'estensione delle nostre verifiche: infatti, se
- $AR = IR \times CR \times DR$ , allora
- $DR = AR / (IR \times CR)$

- Se abbiamo stabilito che il CR accettabile è 0,2 (20%), il rischio inerente 1 (100%) e il complessivo rischio di revisione (AR) 5%, il rischio di individuazione accettabile sarà:
- $DR = 0,05 / (1 \times 0,02) = 0,25$  (25%)

# ERRORE SIGNIFICATIVO

E' l'errore che induce chi prende decisioni in base al bilancio (banche, soci, etc) a modificare il proprio comportamento in funzione dell'errore stesso

- La definizione è certamente ambigua: esistono dei livelli stabiliti dalla prassi internazionale, con riferimento al fatturato, al risultato prima delle imposte, al patrimonio netto o ad altre grandezze

## Guida ODCEC per la revisione delle PMI

Valore di riferimento	Prassi internazionale	Prassi nazionale
	% min	% max
Ricavi	1	3
Risultato operativo	3	7
Utile ante imposte	n.d.	n.d.
Totale attivo	1	3
Patrimonio netto	3	5

# Articoli 2621 e 2622

- La Punibilità del reato di false comunicazioni sociali è esclusa se le deviazioni non determinano una variazione del risultato ante imposte superiore al 5% o del patrimonio netto superiore all'1%
- Chiaramente la situazione può cambiare tantissimo fra una società sottocapitalizzata e una con un grosso patrimonio netto
- In ogni caso, basta non superare uno dei due limiti per l'esclusione della punibilità

- La punibilità è altresì esclusa se le variazioni, anche superiori ai livelli considerati, derivino da valutazioni estimative che, singolarmente considerate, non differiscano in misura superiore al 10% dal valore corretto

- supponiamo di avere la seguente situazione:
- 
- patrimonio netto € 6.000.000
- risultato ante imposte € 2.000.000
- fatturato € 12.000.000
- applicando le percentuali della tabella vista all'inizio, e cioè l'1% ai ricavi e al patrimonio, e il 5% al risultato ante imposte, otteniamo i seguenti tre valori di significatività:
- sul patrimonio € 60.000
- sui ricavi € 120.000
- Sul risultato ante imposte € 60.000
- Possiamo scegliere come livello di significatività la base più bassa, € 60.000, oppure una media dei tre, ossia € 80.000.

- La significatività è “overall”, ovvero a livello di bilancio globale.
- Essa deve essere attribuita, con diverse metodologie, alle varie poste di bilancio
- Ad esempio, su poste modeste o di facile accertamento, possiamo non attribuirne affatto, liberando così margini di errore per poste di più complessa e incerta verifica

# Pianificazione ed esecuzione dei controlli

- Appurata la corrispondenza delle voci di contabilità con il bilancio, e la loro corretta classificazione, vengono pianificati i controlli
- Essi possono essere esaustivi, su poste con pochi movimenti contabili
- Possono essere a campione

# Il campionamento

- Soggettivo
- Statistico

# Campionamento soggettivo

- Su poste con relativamente pochi movimenti contabili, es: 100
- Affidato all'esperienza del revisore, che si concentrerà sui movimenti più significativi, che controllerà tutti, e sceglierà un campione di quelli meno significativi (asimmetria delle popolazioni contabili)

# Campionamento statistico

- Per attributi (controlli di conformità)
- Di validità (controlli sui saldi di bilancio)

# Campionamento per attributi

- Volto a verificare la conformità ad una certa procedura (es: presenza/assenza di una firma di autorizzazione sul documento), e basato sulle tavole della distribuzione binomiale

# Di validità

- Basato sulle proprietà della distribuzione normale: porta alla seguente asserzione, ad esempio:
- Siamo certi al 96% che il valore della posta esaminata non differisce dal valore corretto di più o meno il 5%

# Proiezione dei risultati

- Il campionamento ci fornisce le caratteristiche di una porzione della popolazione contabile: tale risultato va proiettato, al fine di trarre le conclusioni, sull'intera popolazione contabile.

# Verifica

- Se le singole poste non superano la probabilità di errore loro assegnata in fase di riparto della significatività, possiamo accettare il bilancio come corretto
- Se vi sono poste i cui errori eccedono, va verificata la possibilità di “errori compensativi” di segno opposto.

# Quantità e qualità degli errori riscontrati

- Errori di piccolo importo devono essere attenzionati, perché possono essere sintomo di problemi seri (carenza nelle procedure di controllo, piccole frodi, ecc.)

# I controlli

- Documentali (fatture, buste paga, ecc)
- Conferme esterne (richieste saldi)
- Analisi comparative (indici di rotazione, margini, ecc)
- Sui cicli (ricavi, costi, lavoro, immobilizzazioni, liquidità, patrimonio netto)

# La relazione

- Piena
- Con richiami di informativa
- Con rilievi
- Diniego
- Impossibilità di emettere un giudizio

- Continuità aziendale:
- Attiene alla possibilità che determinate circostanze pregiudichino la continuità aziendale: in assenza di un piano predisposto dagli amministratori, sarà impossibile emettere un giudizio

# Documentazione del lavoro

- Carte di lavoro e responsabilità del revisore
- Organiche, devono permettere ad un terzo di poter ricostruire l'attività di revisione

# Caratteristiche

- Formalizzate
- Riferimenti incrociati

- Sono forse l'unico sistema con il quale il revisore può difendersi, atteso che la sua è obbligazione di mezzi e non di risultati